



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA, INQUINAMENTI E
BONIFICHE

Responsabile di settore Renata Laura CASELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 18601 - Data adozione: 26/10/2021

Oggetto: Autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto eolico e delle relative opere connesse, da ubicarsi in località Poggio Faetino, nel comune di Chiusi della Verna (Ar)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/10/2021

Numero interno di proposta: 2021AD020841

IL DIRIGENTE

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui, rispettivamente, alla legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e di cui alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

Richiamata la vigente normativa in materia di energia e, in particolare:

- il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, con il quale sono state emanate le linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi;
- il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce”;
- la legge regionale 24/02/2005, n. 39, “Disposizioni in materia di energia”;

Richiamata, altresì, la vigente normativa regionale in materia di tutela e razionale utilizzo della risorse idriche e delle acque pubbliche e, in particolare:

- il regolamento regionale 16/08/2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51/R/2015”

Richiamata la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee e, in particolare, il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia ambientale e, in particolare:

- la legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, nonché la legge regionale 01/12/1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- la legge 22/02/2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”;
- la legge regionale 31/05/2006, n.20 del “Norme per la tutela delle acque e dell'inquinamento”;
- la legge regionale 11/02/2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;
- la legge regionale 12/02/2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), di valutazione di impatto ambientale (Via) e di valutazione di incidenza”;

Richiamati inoltre:

- il decreto legislativo 22/01/2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- la legge regionale 10/11/2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;

Vista la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze e, in particolare:

- la legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

- la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- la delibera di Giunta regionale Toscana 15/12/2015, n. 1227 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti e autorizzazioni energetiche”;

Vista l’istanza presentata dalla società Enit sas, codice fiscale e partita iva 01507500518, con sede legale in via Molino di Gressa nel comune di Bibbiena, provincia di Arezzo, in data 14/10/2020, acquisita al protocollo regionale ai n. 352926, 352936, 352939, 352942, 352945, 352947, 352951, 352952, 352954, 352956, 352961 e 352963 del 15/10/2020, di autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico e delle relative opere connesse, da ubicarsi in località Poggio Faetino, nel comune di Chiusi della Verna in provincia di Arezzo;

Dato atto che il responsabile del presente procedimento e soggetto competente all’adozione del provvedimento finale di rilascio dell’autorizzazione unica energetica è Renata Laura Caselli, dirigente del settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche, e che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge n. 241/1990;

Vista ed esaminata l’istanza in oggetto, con la relativa documentazione tecnica presentata;

Dato atto che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter:

- con nota protocollo regionale n. 361824 del 21/10/2020, la Regione Toscana, in considerazione della dichiarazione del proponente che escludeva la presenza di aree boscate interessate dall’intervento, dichiarazione in contrasto con quanto contenuto nella cartografia allegata al Pit, ha trasmesso all’Unione dei Comuni montani del Casentino l’elaborato denominato “Perimetro aree boscate”, allegato alla predetta istanza, con la richiesta di comunicare se il tracciato dell’elettrodotto a servizio dell’impianto eolico fosse o meno interessato dalla presenza di aree boscate. La presenza di aree boscate e del conseguente vincolo paesaggistico, ai sensi dell’articolo 142 comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42/2004, avrebbe comportato, infatti, la necessità dello svolgimento propedeutico della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;
- l’Unione dei Comuni montani del Casentino, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 379856 del 04/11/2020, ha comunicato che il tracciato dell’elettrodotto e l’area di realizzazione dell’aerogeneratore, così come rappresentato nell’elaborato “Perimetro aree boscate”, non interessano aree boscate e/o aree assimilabili a bosco ai sensi dell’art.3 della legge regionale forestale n. 39/2000 e dell’art. 2 del Regolamento attuativo 48/r del 2003;
- con nota protocollo regionale n. 393323 del 12/11/2020, la Regione Toscana ha comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e con la medesima nota ha indetto, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis della della legge n. 241/1990, la conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- gli enti coinvolti nella procedura coordinata in oggetto, invitati a rendere, nell’ambito della predetta conferenza dei servizi, le proprie determinazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, sono stati i seguenti:

Comune di Chiusi della Verna

Unione dei comuni montani del Casentino

Provincia di Arezzo

Arpat - Area vasta sud

Azienda Usl Toscana sud est

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo

Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno

Ministero Sviluppo economico - Ispettorato territoriale per la Toscana

Ministero della Difesa - Aeronautica militare

Ministero della Difesa - Marina militare
Ministero della Difesa - Esercito italiano
Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Toscana
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Ustif
Ministero Sviluppo economico - Unmig
Ente nazionale per l'aviazione civile
Agenzia del Demanio - direzione regionale Toscana e Umbria
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ufficio delle dogane di Firenze
Comando provinciale Vigili del fuoco di Arezzo
e - distribuzione spa
Centria srl
Nuove Acque spa
Telecom Italia spa

- nel procedimento sono stati, altresì, coinvolti il settore regionale Genio civile Valdarno superiore, della direzione Difesa del suolo e protezione civile, il settore regionale Attività faunistico-venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare e il settore regionale Forestazione, usi civici e agroambiente, della direzione Agricoltura e sviluppo rurale, il settore regionale Pianificazione del territorio e il settore regionale Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, della direzione Urbanistica e politiche abitative, il settore regionale Miniere e il settore regionale Tutela della natura e del mare, della direzione Ambiente ed energia;
- contestualmente si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 40/2009, a dare evidenza al presente procedimento sul sito web della Regione Toscana, pubblicando, nell'apposita sezione, in data 11/11/2020, l'avviso dell'indizione della conferenza dei servizi e gli elaborati progettuali presentati dalla società proponente;
a seguito della richiesta, da parte del proponente, contenuta nell'istanza, che l'autorizzazione unica in oggetto costituisca variante puntuale allo strumento urbanistico del comune di Chiusi della Verna, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, si è provveduto, a pubblicare, in data 16/11/2020, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 - parte II, l'apposito avviso, a seguito del quale, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, non sono pervenute osservazioni;
- come consentito dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera b, della legge n. 241/1990, nell'ambito della conferenza dei servizi sono pervenute richieste di documentazione integrativa da parte di alcuni degli enti competenti, che sono state trasmesse alla proponente e hanno comportato la sospensione dei tempi del procedimento e della conferenza dei servizi;
- la società proponente ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta in più invii, l'ultimo dei quali in data 25/02/2021, a seguito del quale il procedimento è stato riavviato, stabilendo una nuova data per l'inoltro delle determinazioni di competenza da parte degli enti interessati;
- la conferenza dei servizi predetta si è conclusa con l'acquisizione di determinazioni formulate in termini di assenso e/o di assenso con prescrizioni o condizioni e le stesse sono state inviate insieme a un rapporto con la sintesi della conferenza dei servizi stessa, in data 29/04/2021, al proponente e alle altre amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 14-bis comma 5 della legge n. 241/1990;
- con la comunicazione di cui al punto precedente è stato ricordato alla società proponente quanto già comunicato nell'ambito dell'avvio del procedimento, in data 12/11/2020, sulla necessità di fornire, al fine di procedere al rilascio dell'autorizzazione unica, la determinazione del settore regionale Tutela della natura e del mare sulla conclusione della procedura di valutazione d'incidenza, il cui procedimento doveva essere stato attivato autonomamente dal proponente stesso presso il predetto Settore regionale;
- in data 13/08/2021, protocollo regionale n. 328434, è pervenuta la determinazione positiva del settore regionale Tutela della natura e del mare;
- in data 22/09/2021 la società proponente ha fornito la documentazione definitiva necessaria al rilascio dell'autorizzazione unica in oggetto;

Visti i pareri definitivi acquisiti nel corso del procedimento e di seguito riportati:

- Unione dei comuni montani del Casentino: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 122366 del 19/03/2021) con le seguenti prescrizioni: si intendono richiamate le prescrizioni e le indicazioni del Titolo III “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico” del Regolamento Forestale 48/r del 2003 con particolare riferimento agli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78; l’inizio dei lavori deve essere comunicato all’Unione dei comuni con anticipo di almeno sette (7) giorni; il parere ha validità massima di anni 5 salvo che il medesimo sia correlata a un titolo abilitativo che abbia durata inferiore, nel tal caso la validità è limitata allo scadere di quest’ultimo; il richiedente del progetto rimane responsabile della stabilità dell’opera oltre che di altri aspetti legati alla acquisizione di eventuali ulteriori pareri, autorizzazioni, concessioni di altre autorità, enti, o terzi interessati;
- Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 139109 del 30/03/2021) con le seguenti prescrizioni: deve essere conservata nella misura maggiore possibile la morfologia attuale dei luoghi di intervento con opere di mitigazione e di schermatura con opportuni accorgimenti come di seguito elencati: al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie, le attrezzature, gli apprestamenti e i materiali di cantiere devono essere smantellati e rimossi, nonché devono essere attuati tutti gli interventi di rimessa in pristino dello stato originale dei luoghi, laddove modificati dalle attività di cantiere e/o da opere temporanee; altri eventuali materiali estranei all’ambiente devono essere raccolti e recuperati oppure smaltiti nelle apposite sedi e nelle forme di legge; per quanto riguarda la viabilità esistente di accesso all’aerogeneratore, che si innesta nella strada statale di Chiusi della Verna, e la realizzazione, se necessario, di nuove piste di accesso alle aree di lavoro deve essere mantenuto l’attuale tracciato, deve essere mantenuto e/o assecondato l’andamento morfologico dei luoghi, devono essere mantenuti gli assetti vegetazionali esistenti; la finitura delle strade deve essere realizzata con materiale drenante, devono, inoltre, essere previsti opportuni sistemi di raccolta delle acque meteoriche per il convoglio verso compluvi naturali; eventuali potature dei rami delle piante devono essere eseguite a regola d’arte, rasente il tronco, evitando capitozzature e il taglio di grossi rami che possano compromettere la stabilità della pianta e detti interventi devono essere preventivamente concordati con i Carabinieri Forestali competenti per territorio; non sono ammessi eventuali interventi sulla vegetazione (ad esempio, abbattimento alberi, ecc.) eccedenti quanto previsto al punto precedente e, ove necessario, devono essere previste sistemazioni con interventi di ingegneria naturalistica; per quanto attiene all’intervento che interessa la piazzola dell’aerogeneratore, compreso le superfici limitrofe oggetto di lavori, devono essere minimizzati gli sbancamenti per evitare erosione del suolo; deve essere effettuato lo scotico preventivo dell’area interessata ai lavori, questo deve essere accumulato nell’area di cantiere e successivamente il suolo deve essere ricomposto con lo stesso; l’area deve essere sistemata in termini di regimazione idrica e la raccolta delle acque meteoriche convogliata verso compluvi naturali; eventuali strutture (verticali, orizzontali, fondazioni, plinti ecc.) in calcestruzzo non devono essere in alcun modo a vista, al fine di conservare e/o ripristinare nella misura maggiore possibile la morfologia attuale dell’area, e devono essere ricoperte con sufficiente strato di terreno naturale atto a conservare e/o ripristinare, nella misura maggiore possibile, la morfologia attuale dell’area e ad accogliere la vegetazione; eventualmente, devono essere previste opere di riprofilatura della scarpata, secondo l’angolo di naturale declivio, e, laddove questa venga interessata, devono essere previste opere volte a favorire l’inerbimento e la ripresa della vegetazione; eventuali potature dei rami delle piante devono essere eseguite a regola d’arte, rasente il tronco, evitando capitozzature e il taglio di grossi rami che possano compromettere la stabilità della pianta e detti interventi devono essere preventivamente concordati con i Carabinieri Forestali competenti per territorio; non sono ammessi eventuali interventi sulla vegetazione (ad esempio, abbattimento alberi, ecc.) eccedenti quanto previsto al punto precedente e, ove necessario, devono essere previste sistemazioni con interventi di ingegneria naturalistica; la cabina di trasformazione deve essere tinteggiata con tonalità tenue terrosa, terra di Siena bruciata; per quanto riguarda il tracciato aereo del cavidotto, allo scopo di tutelare le qualità visive del paesaggio è importante adottare un accorgimento progettuale affinché l’impatto visivo dell’intervento sia ridotto realizzando un elettrodoto interrato; per la sua realizzazione è

opportuno che si non vada a interessare aree con presenza di alberi, gli adattamenti del terreno necessari devono tenere conto della morfologia esistente, evitando eccessive movimentazioni di terra, l'inserimento deve avvenire il più possibile in armonia con la naturale pendenza del terreno; lo scavo ridotto al minimo; non sono ammessi eventuali interventi sulla vegetazione (ad esempio abbattimento essenze di alto fusto, ecc.); effettuare lo scotico preventivo dell'area interessata ai lavori, accumulato nell'area di cantiere e successiva ricomposizione del suolo con lo stesso; aspetti archeologici: venga comunicata alla Soprintendenza, la data dell'inizio lavori con congruo anticipo (almeno 20 giorni), affinché risulti possibile inviare, previ accordi, personale tecnico per un sopralluogo; resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (articolo 90 del decreto legislativo n. 42/2004), degli articoli 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'articolo 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti; l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela;

- Ministero della Difesa - Esercito italiano: *nulla contro* (protocollo regionale n. 432370 del 10/12/2020);
- Ministero della Difesa - Marina militare: *nulla osta* (protocollo regionale n. 108492 del 11/03/2021);
- Ministero Sviluppo economico - Ispettorato territoriale per la Toscana: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 94815 del 03/03/2021) con le seguenti prescrizioni: comunicare la data di inizio e fine lavori, le quali devono attestare, tra l'altro, la conformità al "progetto tecnico";

Dato atto che in data 13/08/2021, protocollo regionale n. 328434, è pervenuto il parere favorevole del settore regionale Tutela della natura e del mare, della direzione Ambiente ed energia a condizione che siano rispettate le mitigazioni riportate nello Studio di Incidenza e le ulteriori indicate di seguito: durante la fase di cantierizzazione, affiancare la direzione lavori con un esperto con comprovata esperienza nella progettazione e tutela dell'ambiente, al fine di salvaguardare le potenziali specie animali, floristiche e habitat presenti nelle aree di intervento; per tutelare la fauna di importanza nelle ZSC, effettuare la sospensione dei lavori di cantiere durante il periodo riproduttivo della maggior parte delle specie, compreso tra l'inizio di marzo e la fine di giugno; contenere l'impiego delle macchine operatrici allo stretto necessario; il transito di tali mezzi deve avvenire solo sulle piste/strade esistenti e indicate in fase di consegna dei lavori; evitare impatti alteranti sul reticolo idrografico minore eventualmente intercettato dalle opere; adottare pratiche idonee per evitare sversamenti di oli o sostanze inquinanti, adibendo specifiche aree impermeabilizzate del cantiere all'utilizzo di tali sostanze; qualora si verificassero sversamenti accidentali, provvedere alla rimozione del terreno contaminato e al conferimento in discarica; alla fine dei lavori asportare contenitori o parti di materiali utilizzati nella realizzazione delle opere e smaltirli assieme ai rifiuti prodotti; rendere le pale degli aerogeneratori più visibili per gli uccelli, mediante colorazioni a bande trasversali alternate, di colore scuro, con bande anche laterali, utilizzando su una delle tre pale vernici opache nello spettro dell'ultravioletto; realizzare la torre, tubolare e le pale con materiali non trasparenti e non riflettenti; limitare, per quanto possibile, l'illuminazione notturna delle turbine, mediante luci di segnalazione bianche e con intervallo di intermittenza il più possibile ampio, per contenere l'attrattività per gli insetti e, conseguentemente, per i chiroteri in foraggiamento; realizzare una recinzione della piazzola dell'aerogeneratore per evitare che la presenza di deiezioni animali e degli insetti a esse legate, attragga rapaci, passeriformi e chiroteri; effettuare la bagnatura delle ruote dei mezzi impiegati nella costruzione dell'impianto per limitare la dispersione di polveri nella fase di cantiere, tenendo conto della ventosità dei luoghi; eseguire i lavori di costruzione della linea elettrica dalla strada ai singoli pali, in condizioni di terreno asciutto per non lasciare segni del passaggio dei mezzi nel pascolo; eseguire la bonifica dell'area di cantiere e delle aree in cui saranno collocati i sostegni elettrici, con l'asportazione di

tutto il materiale inerte (ghiaia, pietrisco ecc.) eventualmente utilizzato per consolidare il fondo; per l'eventuale ricarico della sede stradale, utilizzare materiale lapideo proveniente dalle zone circostanti, evitando di impiegare tipologie non autoctone; rimodellare le superfici di cantiere utilizzando il terreno precedentemente accantonato e utilizzare il terreno fertile conservato per l'inerbimento; qualora questo non fosse sufficiente, ricorrere all'utilizzo di "fiorume" raccolto in loco, escludendo l'utilizzazione in alcun modo di miscugli di sementi provenienti dal mercato; ripristinare la rete scolante per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e gravitativi; vista la vicinanza del sito ad aree tutelate, si sottolinea la necessità di evitare l'introduzione accidentale di specie vegetali alloctone, provvedendo alla pulizia di macchinari e strumenti prima del loro impiego, in modo che non trasportino semi o propaguli di tali piante ed effettuando nella stagione vegetativa successiva al termine dei lavori, una verifica sul campo delle aree utilizzate al fine di ricercare ed eventualmente eliminare la presenza di tali specie;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 27 del 23/09/2021 del comune di Chiusi della Verna che autorizza la Regione Toscana a rilasciare l'autorizzazione unica in oggetto in variante allo strumento urbanistico comunale;

Ricordato che, come previsto dal comma 4 dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, "...la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni...";

Dato atto che, in data 14/10/2020, sono state prodotte e allegate all'istanza, da parte della proponente, a firma del progettista delle opere e tecnico abilitato, le asseverazioni di:

- di non interferenza con opere minerarie, per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, in sostituzione del nulla osta dell'autorità mineraria, di cui all'articolo 120 del regio decreto n. 1775/1933;
- di non interferenza delle opere in progetto, in quanto localizzate a una distanza superiore a trenta metri, con impianti di trasporto pubblico, in sostituzione del nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Ustif;

Dato atto che, a seguito della richiesta di Enit sas della dichiarazione di pubblica utilità, inamovibilità, indifferibilità e urgenza dei lavori e delle opere oltre all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 52-quater comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", la Regione Toscana ha adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 del predetto decreto, mediante avviso recapitato con raccomandata a/r e che, poiché uno dei proprietari delle aree interessate all'intervento in oggetto è risultato defunto senza presentazione di alcuna successione, è stato necessario far pubblicare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, l'avviso di avvio del procedimento per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, relativo all'opera di cui trattasi sull'albo pretorio del comune interessato e su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale;

Preso atto che, a seguito dell'invio di tale avviso sono pervenute le osservazioni dei signori Minelli Pietro Angiolo, acquisite al protocollo regionale al n. 768 del 04/01/2021 e Tinti Pierangiolo e Bachini Cristina, acquisite al protocollo regionale al n. 2627 del 05/01/2021, e che le stesse sono state inviate alla proponente per eventuali controdeduzioni;

Dato atto che alcune osservazioni trattavano del procedimento autorizzatorio e della conformità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione, argomenti non di competenza di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, mentre per le osservazioni, relative all'indennità di servitù, si prescrive che, ai fini del calcolo di quest'ultima, si tenga conto dell'eventuale riduzione di valore dovuta alla presenza dell'infrastruttura da realizzare, oltre a garantire il pieno ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori; a tal proposito, deve essere prevista

una documentazione fotografica di dettaglio attestante lo stato di fatto dell'area al momento dell'avvio dei lavori stessi; per quanto riguarda le osservazioni relative al tracciato della linea elettrica si precisa che tale tracciato è stato progettato da e-distribuzione spa in base alla morfologia del terreno e alle caratteristiche tecniche dei componenti della linea riportando negli elaborati presentati in sede di istanza di autorizzazione unica, il numero dei sostegni, le aree occupate permanentemente per i plinti e le aree per le servitù aeree;

Ritenuto, pertanto, alla luce dei pareri acquisiti e sopra richiamati, di far proprio quanto stabilito dalla conferenza dei servizi e di procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento e al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle opere in oggetto;

DECRETA

1. di approvare il progetto e di rilasciare a Enit sas, codice fiscale e partita iva 01507500518, con sede legale in via Molino di Gressa nel comune di Bibbiena, provincia di Arezzo, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e della legge regionale n. 39/2005, alla realizzazione e all'esercizio di un impianto eolico e delle relative opere connesse, da ubicarsi in località Poggio Faetino, nel comune di Chiusi della Verna in provincia di Arezzo;
2. di dare atto che il predetto progetto è costituito dai seguenti elaborati, depositati agli atti del settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche della direzione Ambiente ed energia, della Regione Toscana:
 - relazione illustrativa;
 - relazione generale;
 - relazione tecnica;
 - relazione urbanistica – ambientale e beni;
 - relazione geologica e opere di fondazione;
 - relazione acustica;
 - piano particellare di esproprio;
 - estratti di mappa;
 - certificazione di destinazione urbanistica;
 - piano di dismissione e stima dei costi;
 - tavola 13 - inquadramento territoriale catastale ortofoto;
 - tavola 14 - inquadramento urbanistico P.O., P.I.T. e verifica ex dlgs 42/2004;
 - tavola 15 - perimetro aree boscate;
 - tavola 16 - analisi AIP;
 - tavola 16A - AIP ricognizione beni paesaggistici aree tutelate per legge;
 - tavola 16B - AIP ricognizione beni paesaggistici immobili;
 - tavola 17 - analisi AIP intervisibilità;
 - tavola 17A - verifica AIP beni culturali;
 - tavola 17B - verificare aree contermini;
 - tavola 17C - verificare aree contermini effetti visivi;
 - tavola 17C₁ - verificare aree contermini con visuale nord;
 - tavola 17C₂ - verificare aree contermini con visuale sud;
 - tavola 17C₃ parte prima- verificare aree contermini con visuale est;
 - tavola 17C₃ parte seconda- verificare aree contermini con visuale est;
 - tavola 17C₄ parte prima- verificare aree contermini con visuale ovest;
 - tavola 17C₄ parte seconda - verificare aree contermini con visuale ovest;
 - tavola 18 - verifica distanza e ricettori rumore e distanza;
 - tavola 19 - stato dei luoghi;
 - tavola 20 - planimetria generale;
 - tavola 21 - viabilità accesso aerogeneratore;
 - tavola 22 - piazzola aerogeneratore;
 - tavola 23 - layout cantiere;

- tavola 24 - architettura aerogeneratore e opere edili;
 - tavola 25 - sezioni ambientali;
 - tavola 26 - profili territoriali AIP;
 - tavola 27 - fotoinserimenti ambientali rendering;
 - tavola 28 - opere di connessione RTN e-distribuzione;
 - tavola 29 - opere di connessione cabina MT/BT;
 - tavola 30 - opere di connessione fotoinserimenti linea aerea MT;
 - tavola 31 - schema unifilare;
3. di confermare tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato per far parte integrante e sostanziale del presente atto;
 4. di stabilire che l'opera deve essere realizzata in conformità con il progetto definitivo, costituito dagli elaborati tecnici elencati al punto 2, nel rispetto delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto, nei pareri e nei contributi acquisiti nell'ambito del procedimento e richiamati in premessa;
 5. di ricordare che il mancato rispetto di anche una sola delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 e dall'articolo 20 della legge regionale n. 39/2005;
 6. di dichiarare, ai sensi del comma 1, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'impianto in oggetto e delle opere connesse, e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree individuate negli elaborati di cui al punto 2 del presente decreto;
 7. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, la presente autorizzazione unica costituisce variante puntuale agli strumenti urbanistici del comune di Chiusi della Verna, così come disposto nella delibera del Consiglio comunale n. 27 del 23/09/2021, ricordando che, in caso di dismissione dell'impianto in questione, la destinazione urbanistica dell'area tornerà alla previsione originaria e che tale variante al Regolamento urbanistico del comune di Chiusi della Verna diverrà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso che ne dà atto;
 8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, la presente autorizzazione dà luogo al titolo abilitante a costruire ed esercire l'impianto e le opere connesse, in conformità al progetto definitivo sopra descritto; gli estremi del titolo edilizio abilitante corrispondono al numero e alla data di adozione della presente autorizzazione unica;
 9. di ricordare che gli obblighi previsti dal titolo abilitante di cui al punto precedente, di comunicazione di inizio e fine lavori, di deposito di dichiarazioni di conformità, di certificazioni di collaudo, di deposito di progetti di eventuali modifiche di variante o in corso d'opera, sussistono, oltre che per gli enti specificatamente interessati, anche nei confronti dell'autorità competente al rilascio del titolo;
 10. di stabilire, come previsto dal decreto ministeriale 10/09/2010 che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto devono iniziare entro un anno dalla comunicazione di approvazione del progetto esecutivo da parte del competente settore regionale e devono concludersi entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi e che tale data deve essere comunicata anticipatamente alla Regione Toscana, alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, all'Unione dei comuni montani del Casentino e al Ministero Sviluppo economico - Ispettorato territoriale per la Toscana. La data di fine lavori deve essere comunicata ai predetti soggetti non oltre quindici giorni dal loro termine;
 11. di ricordare che prima dell'inizio dei lavori deve essere adempiuto a quanto previsto dal titolo VI, capo V della legge regionale n. 65/2014;
 12. di stabilire che, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10/09/2010, prima dell'inizio dei lavori deve essere stipulata idonea garanzia finanziaria, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, a copertura dell'importo dei lavori di dismissione e smantellamento delle opere, di smaltimento dei materiali e di ripristino dello stato originario dei luoghi dell'impianto autorizzato, ai quali il soggetto titolare della presente autorizzazione unica è obbligato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003; la garanzia finanziaria, costituita a favore della Regione

Toscana, come da computo metrico delle opere di dismissione allegato al progetto, per un importo di € 41.000, oltre a Iva e a ogni altro onere, corrisponde all'importo del intero costo stimato delle opere per la dismissione dell'impianto e per il ripristino e il recupero ambientale dei luoghi, come da piano di dismissione e stima dei costi, documenti anch'essi allegati al progetto, e deve mantenersi attiva per tutto il periodo di funzionamento dell'impianto predetto, sino alla sua eventuale totale dismissione; tale cauzione e' rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;

13. di stabilire che deve essere nominata la direzione dei lavori, che sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato e dell'esecuzione delle stesse rispetto alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione deve essere trasmessa da parte della ditta unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori. In fase di realizzazione devono essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico-edilizia;
14. di ricordare l'obbligo, per la società Enit sas e per gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, del rispetto di quanto stabilito nel presente atto e del ripristino, a lavori ultimati, delle strade e delle aree di cantiere di supporto alla realizzazione delle opere oggetto del presente provvedimento, nonché dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e a realizzare l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture a esso indispensabili secondo il progetto definitivo approvato dalla Regione, progetto che deve essere sempre esibito su richiesta degli enti preposti al controllo;
15. di ricordare che Enit sas è tenuta al rispetto degli obblighi nei confronti degli esercenti le attività di vigilanza, previsti dall'articolo 18 della legge regionale n. 39/2005; in particolare, per quanto riguarda il collaudo, la società è altresì obbligata a inviare copia del relativo verbale alla Regione Toscana e al comune competente;
16. di condizionare l'esecuzione delle opere in progetto alle prescrizioni elencate in premessa, che qui si intendono interamente riportate, dando atto che Enit sas viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni arrecati, comunque causati dalla realizzazione delle opere in questione, sollevando la Regione Toscana da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati, e resta obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale, per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente provvedimento;
17. di precisare che, ai sensi di quanto stabilito al punto 15.5 della parte III al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10/09/2010, resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle autorizzazioni settoriali recepite nella presente autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalle rispettive normative di settore;
18. di stabilire che il soggetto esercente l'impianto deve comunicare, al settore della Regione Toscana, competente al rilascio della presente autorizzazione, l'avvenuto allaccio dell'impianto alla rete di e-distribuzione spa, nel punto di connessione indicato negli elaborati progettuali approvati, entro sette giorni dall'avvenuta connessione;
19. di condizionare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alla presentazione della denuncia di officina elettrica presso l'Agenzia delle Dogane, prima della messa in esercizio dell'impianto, nonché al rispetto della normativa in materia fiscale, ai cui fini l'Agenzia medesima potrà imporre l'installazione dei necessari contatori fiscali, anche in numero diverso di quello richiesto dalla società acquirente dell'energia prodotta;
20. di condizionare l'autorizzazione all'esercizio all'allacciamento al punto di immissione in rete indicato da e-distribuzione spa, specificando che la Regione Toscana non è responsabile dell'eventuale mancato ottenimento dello stesso e che, dunque, la proponente non può rivendicare alcunché nei confronti dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per mancate ulteriori autorizzazioni e/o provvedimenti da parte di soggetti terzi, estranei al procedimento relativo all'autorizzazione unica, così come previsto dal decreto legislativo n. 387/2003;
21. di stabilire che copia del presente provvedimento è trasmessa a tutti gli Enti o Amministrazioni che sono stati chiamati a esprimere, per l'intervento in oggetto, i relativi pareri, nulla osta o atti

di assenso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE